

Rilasciata n. _____ ecc.

n. _____ conf. all'avv.

Salerno, 18/11/2010

Il cancelliere



N° 4628/2010 SENT.

N° 7502/2006 R. GEN.

N° 30762/2010 CONC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

Rilasciata n. _____ ecc.

n. _____

conf. all'avv.

Il cancelliere

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, dott.ssa Aida Sabato
all'udienza del 30.9.2010, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa per controversie in materia di lavoro iscritta al N.7502/06 e
vertente

TRA

PARAGGIO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avv.to M. D'Angelo
in virtù di procura a margine del ricorso.

RICORRENTE

E

AILA di ADINOLFI VINCENZO & C. s.n.c., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to G. Calabrò come
da procura a margine della memoria di costituzione e risposta.

RESISTENTE

CONCLUSIONI RASSEGNALE ALL'UDIENZA ODIERNA:

I procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti e conclusioni,
chiedendo che la causa venisse decisa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 24.11.06 il ricorrente esponeva di aver
lavorato alle dipendenze della società resistente dall'1.8.79 al 31.3.06

quando veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo connesso alla soppressione del posto di lavoro.

Aveva svolto le mansioni di impiegato addetto alla contabilità e all'amministrazione.

Aveva percepito le somme di cui alle allegate buste paga relative al periodo dal luglio 2001 al marzo 2006.

Nel luglio 1987 la società decideva unilateralmente la soppressione dell'importo mensile di L.400.000 (euro 206,58) erogato fin dall'aprile 1982 fuori busta e nel dicembre 2004 sempre unilateralmente sopprimeva l'importo mensile di euro 154,94, erogato dall'aprile 1982 quale importo ad personam.


Per il periodo gennaio 2001 – dicembre 2004 non provvedeva all'adeguamento della retribuzione secondo il CCNL commercio agenzie ippiche.

All'atto del licenziamento non riceveva il trattamento di fine rapporto pari ad euro 36.017,03, avendo già percepito nel 1988 un acconto di L.6.000.000.

Tanto premesso, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del licenziamento del 31.3.06 con tutte le conseguenze di cui all'art.8 della Legge n.604/66, in via subordinata, chiedeva condannarsi la società al pagamento, in suo favore, dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a giorni 60 e ad euro 3.796,60, nonché al pagamento delle differenze economiche rivendicate per complessivi euro 56.050,28, oltre accessori come per legge e con vittoria di spese del giudizio.

Articolava mezzi istruttori e depositava documentazione.

Ritualmente costituitosi il contraddittorio la società resistente depositava memoria difensiva in cui esponeva che la somma di L. 400.000 mensili era stata corrisposta fuori busta paga a titolo di liberalità in virtù del rapporto di parentela esistente tra le parti in causa quale contributo per il



canone di locazione e che tale somma non era stata più corrisposta quando il Paraggio aveva acquistato la propria abitazione.

La somma di euro 154,94 era stata corrisposta quale contributo riconosciuto al ricorrente per la tenuta della contabilità e tale benefit non era stato più corrisposto quando nel 2004 iniziò a collaborare con la società quale consulente esterno contabile e fiscale il dott. Di Lallo.

Affermava, inoltre, la piena legittimità dell'atto espulsivo adottato per avvenuta soppressione del posto di lavoro essendo state affidate ad un consulente esterno le mansioni in precedenza svolte dal Paraggio.

Spiegava domanda riconvenzionale e chiedeva condannarsi il lavoratore al pagamento della somma di euro 900.000,00 essendo egli corresponsabile dell'ammancio di cassa verificatosi, oltre accessori come per legge.

Articolava mezzi istruttori e depositava documentazione.

Liberamente interrogate le parti, ammessa ed espletata la prova testimoniale, depositate le note autorizzate, all'udienza odierna, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per una corretta analisi delle varie questioni poste con l'atto introduttivo de quo è opportuno partire dall'esame della domanda avente ad oggetto l'impugnativa dell'atto espulsivo comminato dalla società convenuta partendo dalla premessa fondamentale che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa era assistito da tutela obbligatoria e non reale.



Il ricorrente è stato licenziato con lettera del 31.3.06 per soppressione del posto di lavoro a seguito di una affermata ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Nella sua memoria difensiva la società ha precisato che, accertato un notevole ammanco di denaro, per la restituzione delle cui somma spiegava domanda riconvenzionale nei confronti del Paraggio, era giunta alla determinazione di far effettuare la tenuta della contabilità e degli adempimenti conseguenti ad un consulente esterno, così procedendo alla soppressione del posto di lavoro del ricorrente.

Dal quadro probatorio raccolto è emerso che il ricorrente nel corso del suo rapporto di lavoro si è occupato della contabilità della convenuta e dell'altra società AGA e dei rapporti con gli enti.

Il teste dott. Renato Di Lallo, escusso all'udienza del 16.4.09, ha confermato di essere stato consulente esterno della convenuta dal 2006 al 2009, occupandosi della tenuta della contabilità e degli adempimenti connessi.

Egli ha dichiarato che sì il ricorrente si era occupato della contabilità della società e che in relazione a tale attività l'impegno era stato pieno e totale, al contrario non era in grado di specificare l'impegno profuso dal Paraggio per lo svolgimento delle altre attività, quali rapporti con enti e versamenti bancari.

Anche il teste dott. Marino Barcellona ha dichiarato, in quanto componente dello studio Associated & Partners, di aver seguito la contabilità della società dall'1.1.06 e che la medesima attività era stata svolta dal Paraggio nel periodo 2003-2006.

Emerge dal quadro probatorio raccolto anche la circostanza che la proprietà si era determinata ad affidare la contabilità ad uno studio esterno a seguito della scoperta di un primo ammanco di cassa nel 2004 per 330 milioni di euro.

Su quest'ultima circostanza il teste Marino Barcellona ha dichiarato che nel 2006 lo studio con cui collaborava aveva verificato anche la documentazione contabile degli anni precedenti riscontrando operazioni tendenti alla diminuzione del valore della cassa. Di tanto riferirono all'Amministratore il quale si mostrò sorpreso di ciò, essendo a conoscenza di un solo ammanco in precedenza denunciato di euro 330 mila.

Alla luce di quanto descritto, deve ritenersi provato la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento del Paraggio per effetto della soppressione del suo posto di lavoro e il trasferimento delle competenze relative alla gestione della contabilità a consulenti esterni, dovendosi ritenere contrastante sul punto solo la testimonianza resa dal teste Ciccarelli.

Da ciò discende il rigetto della domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento subito ma va riconosciuto il diritto del Paraggio all'indennità sostitutiva del preavviso.

Per comodità espositiva ritiene questo giudice di dover a questo punto analizzare la fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale ritenendo la convenuta che il Paraggio sia stato l'autore degli ammanchi verificatisi per euro 900 mila.

Esaminando le dichiarazioni rese dai testi escussi deve escludersi qualsiasi responsabilità del Paraggio, anche tenuto conto che in sede penale, come risulta dalla documentazione agli atti, il P. M. della Procura della Repubblica di Salerno ha inoltrato al GIP richiesta di archiviazione in ordine al reato di cui all'art.646 c.p.c. contestato al Paraggio.

In questa sede il teste Adinolfi Luigi ha affermato nel corso della sua deposizione che nel 2004 fu scoperto un ammanco di 300 mila euro causato dal rag. Alberto Nocera che se ne assunse la responsabilità in



quanto aveva consentito giocare senza che i giocatori versassero i relativi importi.

Tale circostanza è stata confermata anche dall'altro teste Adinolfi Vincenzo.

Anche il teste Sapere, dipendente dal 1995 al 2005, ha confermato di un ammanco di 330 mila euro di cui si assunse la responsabilità il rag. Nocera che per questo motivo fu allontanato.

Va, però, sottolineato un passaggio fondamentale della sua deposizione e cioè che il Paraggio si occupava della prima contabilità...portava in agenzia le disposizioni di pagamento che venivano effettuati dal rag. Nocera. "preciso che sia i versamenti che i pagamenti venivano curati dal rag. Nocera che o li effettuava personalmente ovvero dava incarico agli altri dipendenti, compreso il ricorrente o io stesso".


Lo stesso teste ha confermato che c'erano dei professionisti che curavano la contabilità tra cui il dott. Di Lallo.

A parte l'entità dell'ammanco che non risulta essere di importo corrispondente a quello oggetto della spiegata riconvenzionale, preme sottolineare che dal quadro probatorio raccolto non sono assolutamente emersi elementi circa la responsabilità del Paraggio in ordine a tali ammanchi.

Anzi, deve, sul punto, precisarsi che risulta provato che per l'ammanco di 330 mila euro, accertato intorno al 2004, il rag. Nocera, per come affermato di testi escussi, se ne assunse la paternità.

Quindi, per le considerazioni espresse la spiegata domanda riconvenzionale va respinta per la sua infondatezza.

Passando all'esame delle rivendicazioni economiche avanzate in ricorso, occorre partire dai benefit prima concessi e poi unilateralmente revocati dalla convenuta.



In primo luogo, va detto che il trattamento economico aggiuntivo di determinati benefit può avere natura retributiva, quando la sua funzione è quella di compensare spese fatte dal lavoratore per adempiere la sua prestazione lavorativa o natura risarcitoria quando la funzione è quella di compensare spese sopportate dal lavoratore nell'esclusivo interesse del datore di lavoro (Cass. Sez. lav. N.14835 del 24.6.09).

Tale trattamento aggiuntivo può essere revocato unilateralmente in presenza di clausola contrattuale in tal senso.


Ritiene questo giudice che non si possa parlare tecnicamente di benefit in ordine alla somma concessa quale contributo al pagamento del canone di locazione e revocata nel momento in cui il Paraggio provide all'acquisto di una propria abitazione.

Per quanto invece concerne l'altra somma di euro 154,94 anche questa non può qualificarsi come benefit perché concessa, per come confermato da un solo dei tanti testi escussi, per evitare che il Paraggio si dimettesse avendo avuto una migliore offerta di lavoro.

In entrambi i casi, quindi, non può porsi la problematica dell'illegittimità della loro revoca non potendo attribuirsi alle stesse né natura retributiva né risarcitoria con l'ulteriore precisazione che anche per un altro lavoratore, escusso come teste, Gugliemotti Alessandro, la società ha unilateralmente soppresso delle indennità aggiuntive che, probabilmente, nel suo caso erano connesse ad altre pattuizioni.

Non risulta, inoltre, neanche provato il preteso mancato adeguamento della retribuzione al contratto Commercio Agenzie Ippiche, essendo l'adesione ad una particolare e diversa contrattazione collettiva atto unilaterale del datore di lavoro.

Quindi, in conclusione, spetta al Paraggio il trattamento di fine rapporto e conseguentemente va confermata l'ordinanza concessa ex art.423 c.p.c.



all'udienza del 5.6.07 e l'indennità sostitutiva del preavviso pari ad euro 3.700,00, oltre accessori come per legge.


Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PARAGGIO GIUSEPPE nei confronti della società A.I.L.A. di Vincenzo adinolfi & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

- a) In parziale accoglimento del ricorso conferma l'ordinanza resa all'udienza del 5.6.07 ex art.423 c.p.c.; condanna, inoltre, la società A.I.L.A. di Vincenzo Adinolfi & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Paraggio Giuseppe della somma di euro 3.700,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- b) Rigetta ogni altra istanza avanzata in ricorso;
- c) Rigetta la spiegata domanda riconvenzionale per la sua infondatezza;
- d) Determina in complessivi euro 7.000,00 le spese del presente giudizio, di cui euro 3.380,00 per diritti, che pone per i due terzi a carico della società convenuta, compensando fra le parti il residuo terzo.

Salerno, 30. 9.2010



IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa AIDA SABBATO)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

18-10-2010

